



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"**

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 0817734482-Succursale 0817731678 - Codice Fiscale 80160310639  
Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA (Napoli) email: nalc87400e@istruzione.it - pec: nalc87400e@pec.istruzione.it - Sito: www.istitutocomprensivodesica.gov  
Con L'Europa, Investiamo nel Vostro Futuro

Prof. n. ....3642/A13

Volla, ..06/11/18

- Ai visitatori, agli esperti esterni, ai genitori
- A chiunque sia presente nei locali dei plessi dell'I.C.
  - A tutto il personale scolastico
- Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  - All'Albo Sicurezza di tutti i plessi
  - All'Albo Sede

**Oggetto:** Rispetto della normativa in materia di divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza dei plessi dell'istituto comprensivo (D. L. n. 104 del 12/09/2013).  
Anno scolastico 2018/19.

**Il Dirigente Scolastico**

quale datore di lavoro, allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio ed a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 10/03/98 ed il D.M. 388/2003, su indicazione del R.S.P.P.,

**comunica**

che il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - tutela della salute nelle scuole (G.U. Serie Generale n. 214/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente all'art. 4, quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, per l'anno scolastico 2018/19,

**dispone**

**che è fatto divieto assoluto** a tutto il personale, ai visitatori, ai genitori degli studenti, agli studenti, ecc.:

- di fumare nei plessi scolastici dell'istituto comprensivo, in tutti i locali interni e nelle aree all'aperto esterne di pertinenza di ogni edificio scolastico, anche durante l'intervallo.
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali interni di ogni edificio scolastico.

*Segue informativa*

## Informativa

Tutti coloro (genitori studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, studenti, chiunque sia occasionalmente presente) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale [Causale: *Infrazione divieto di fumo - istituto comprensivo statale "Vittorio De Sica" Via De Carolis, 4 - 80040 - Volla (Na)*]

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 €.

**I dipendenti della scuola e gli alunni che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico, ha individuato i responsabili, preposti all'applicazione del divieto di fumo in ogni edificio scolastico dell'I. C., con i compiti di:

- ✓ *vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;*
- ✓ *vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- ✓ *notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;*



**Dirigente Scolastico**

*ssa* Sofia Montano

*Sofia Montano*